n. 6/2005

MERGER LEVERAGED BUY OUT (ART. 2501 BIS C.C.)

Con le operazioni di "merger leveraged buy out" il notariato, o per lo meno quella parte di notariato che opera negli avamposti del diritto commerciale, sta via via prendendo confidenza. O meglio sta prendendo confidenza con le operazioni che, dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, esplicitano questa particolare finalità dell'operazione di fusione, perché, in realtà, tali operazione erano realizzate anche in passato senza che il "filtro" notarile avesse piena contezza dei problemi e del sottostante dibattito dottrinale.
Per aiutare a superare la plausibile diffidenza di coloro che, per la prima volta, si imbattono nella fattispecie riteniamo di far cosa utile nel mettere a disposizione le bozze della delibera e dell'atto di fusione[1].

DELIBERA DI FUSIONE SENZA CONCAMBIO (SOCIETA' VEICOLO)

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (...), il giorno (...) del mese di (...), alle ore (...).
In (...),
Davanti a me (...), notaio con sede in (...), Collegio Notarile di (...)
è presente il signor:
(...), nato a (...) il (...), domiciliato per la carica a (...),(...)
Detto signore, della cui identità personale sono certo, rinuncia innanzitutto all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi nella sua qualità di (...) della
"Veicolo"
con sede in (...), col capitale sociale di euro (...) versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di (...) e codice fiscale (...), chiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea *straordinaria*[2] della società stessa, convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, mediante [inserire modalità di convocazione] in conformità all'art. ..... dello statuto sociale, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione di/in "Target".
Assume la presidenza, a norma di statuto/su unanime designazione degli intervenuti, il signor (...), il quale avendo constatato che, oltre ad esso (...) è rappresentato l'intero capitale sociale /il (...)% del capitale sociale
[identificazione dei partecipanti all'assemblea e indicazione del capitale rappresentato da ciascuno] e sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita *in (...) convocazione* ed apre la seduta.
Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente comunica all'assemblea che si sono concluse le operazioni preliminari alla fusione della società deliberante con "Target" mediante incorporazione di/in quest'ultima, il tutto come meglio illustrato nella relazione predisposta dagli amministratori ai sensi degli articoli 2501-quinquies C.C. e 2501 bis C.C. che in originale si allega sotto -.-[3].
L'operazione di fusione rientra infatti nell'ipotesi di cui all'art. 2501 bis C.C. (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) in quanto la società incorporante, al fine di acquisire il controllo della incorporanda/incorporante "Target", ha contratto debiti finanziari.
La relazione degli amministratori contiene pertanto un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
Per procedere alla fusione è stato redatto ed approvato dagli organi amministrativi delle due società un progetto di fusione, successivamente depositato ed iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di (...) in data (...) protocolli n. (...) e (...) progetto che si allega sotto -.- e che contiene l'indicazione delle risor-

[1] Per un'accurata descrizione della fattispecie è utile Alberto Morano "Il merger leveraged buy out alla luce del nuovo art. 2501 bis" in Le società 2003, pag. 952 e ss.; per approfondimenti si consiglia Marco Saverio Spolidoro "Fusioni pericolose (merger leveraged buy out)" in Rivista delle Società 2004, pag. 229 e ss.
[2] Per le società a responsabilità con la riforma scompaiono le espressioni ordinaria e straordinaria riferite all'assemblea.
[3] Il contenuto della relazione degli amministratori può, nella fusione senza concambio, limitarsi al contenuto prescritto dall'articolo 2501 bis c.c.

inziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società incorporante risultante dalla fu-

ita quindi il progetto di fusione, precisando che le operazioni delle società incorporande saranno impu- bilancio della società incorporante con decorrenza dal (...) (primo giorno successivo alla data di chiu- ei bilanci delle società partecipanti alla fusione) dell'esercizio in corso alla data di efficacia dell'atto di e; analogamente gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 917/86 comma 7, avranno la stessa enza.

L'operazione di fusione avverrà senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società orante, in quanto la società incorporante "Veicolo" detiene l'intero capitale sociale della società incor- la "Target".

Oppure

L'operazione di fusione avverrà senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società orante, in quanto la società incorporante "Veicolo" deterrà, al momento della fusione, l'intero capitale della società incorporanda "Target"[4].

Oppure

L'operazione di fusione avverrà senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società orante, in quanto la società incorporanda "Veicolo" detiene l'intero capitale sociale della società incor- e "Target"[5].

izione di fusione avverrà sulla base dei bilanci/delle situazioni patrimoniali delle due società al (...).

dente presenta quindi la relazione redatta dal dr. (...), esperto nominato dalla società/dal Tribunale di sseverata con giuramento con verbale in data (...) (relazione che, in originale, si allega sotto -.-), re- sensi dell'art. 2501 bis, 4° comma ed attestante la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel o di fusione[7].

dente ricorda all'assemblea che il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501 quin- 2501sexies, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle tre società, con le relazioni degli organi amminis- e di controllo *e le situazioni patrimoniali redatte a norma dell'art. 2501 quater* sono stati depositati la sede sociale.

enta infine che, per poter deliberare la fusione, è necessario che i soci, all'unanimità, rinuncino ad en- i termini previsti dagli articoli 2501 ter (iscrizione del progetto di fusione trenta/quindici[8] giorni prima ecisione di fusione) e 2501 septies c.c. (deposito di atti presso la sede sociale nei trenta/quindici[9] he precedono la decisione)[10].

nblea, udita la relazione del presidente, *all'unanimità / col voto favorevole di tanti soci che rappresen- .....% del capitale sociale*, con voto palese

delibera

usione della società con "Target" mediante incorporazione di/in quest'ultima, *con espressa rinuncia ermini previsti dagli artt. 2501 ter, ultimo comma, e 2501 septies primo comma del codice civile*, me- ite approvazione del precitato progetto di fusione.

azioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante con decor- al (...) (primo giorno successivo alla data di chiusura dei bilanci delle società partecipanti alla fusio-

---

issibilità di una fusione così congegnata è ritenuta dalla commissione istituita presso il consiglio notarile di Mi- ha redatto la seguente massima "Si reputano legittime le deliberazioni assembleari di fusione e di scissione la zione sia subordinata ad eventi futuri (come ad esempio il possesso della totalità del capitale sociale rporata, l'omogeneità della ripartizione del capitale sociale fra gli stessi soci o il verificarsi di un'altra fusione ne), l'avveramento dei quali eventi sia da accertarsi in sede di stipulazione dell'atto di fusione o di scissione". egolata l'ipotesi della cd. fusione inversa. La fusione inversa trova applicazione assai frequente nei procedi- *merger leveraged buy out*, ed in particolare in tutti i casi nei quali la società target è proprietaria di immobili o i licenze ed autorizzazioni le cui volture presentano difficoltà burocratiche.

o la società incorporante sia una società con capitale rappresentato da azioni l'esperto è nominato dal Tribunale in cui ha sede la società.

re ammissibile, anche qualora alla fusione non partecipino società con capitale rappresentato da azioni, la ri- la relazione dell'esperto, prevista dall'art. 2505 quater con riferimento alla congruità del rapporto di cambio e agionevolezza delle indicazioni relative alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbliga- la società risultante dalla fusione.

in cui una delle società coinvolte nella fusione sia obbligata ad affidare il controllo contabile ad una società di , dovrà essere predisposta (ed auspicabilmente allegata al verbale) anche una relazione della società di revisio- contenuto parrebbe l'attestazione della correttezza contabile dei dati posti dagli amministratori a base del pia- mico e finanziario incluso nel progetto di fusione.

05 quater ultima parte.

05 quater ultima parte.

01 ter ultimo comma e 2501 septies primo comma.

ne) dell'esercizio in corso alla data di efficacia dell'atto di fusione; analogamente gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 917/86 comma 7, avranno la stessa decorrenza.

L'operazione di fusione avverrà senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporante "Veicolo" detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda "Target".

Oppure

L'operazione di fusione avverrà senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporante "Veicolo" deterrà, al momento della fusione, l'intero capitale sociale della società incorporanda "Target"

Oppure

L'operazione di fusione avverrà senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporanda "Veicolo" detiene l'intero capitale sociale della società incorporante "Target".

L'operazione di fusione avverrà sulla base dei bilanci/delle situazioni patrimoniali delle due società al (...).

b) di conferire disgiuntamente a ciascun legale rappresentante della società, i poteri di attuare, non appena possibile a norma di legge, la deliberata fusione, stipulando con i rappresentanti delle società incorporande l'atto relativo ed ogni clausola inerente, stabilendo la decorrenza degli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile, con tutte le facoltà per addivenire all'identificazione dei cespiti che verranno assunti dalla società incorporante, effettuare e perfezionare qualsiasi pratica ed operazione occorrente, eseguire le operazioni contabili conseguenti alla fusione e fare quant'altro si rendesse necessario od utile in dipendenza della fusione stessa, con facoltà di sostituire a loro stessi altri procuratori per queste specifiche finalità e con espressa facoltà di contrarre con loro stessi a' sensi dell'art. 1395 del Codice Civile.

Ai fini della percezione degli onorari notarili si fa constare che il capitale sociale e le riserve della società incorporata, ricavati dal bilancio/dalla situazione patrimoniale in base al/alla quale avviene la fusione, ammontano a complessivi euro (.....).

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore (...).

Formula di chiusura

ATTO DI FUSIONE SENZA CONCAMBIO

Repertorio n. Raccolta n.

FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (...), il giorno (...) del mese di (...).

In (...),

Davanti a me (...), notaio con sede in (...), Collegio Notarile di (...)

sono presenti i signori:

(...), nato a (...) il (...), domiciliato per la carica a (...), (...) nella sua qualità di (...) della "Veicolo"

con sede in (...), col capitale sociale di euro (...) versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di (...) e codice fiscale (...),al presente atto autorizzato a risultanza di verbale da me ricevuto in data (....) al n. (...../.....) di repertorio;

(...), nato a (...) il (...), domiciliato per la carica a (...), (...) nella sua qualità di (...) della "Target"

con sede in (...), col capitale sociale di euro (...) versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di (...) e codice fiscale (...),al presente atto autorizzato a risultanza di verbale da me ricevuto in data (....) al n. (...../.....) di repertorio

Detti signori, delle cui identità personali sono certo, rinunciano innanzitutto all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi

premesso

- che "Veicolo" a risultanza del precitato verbale da me ricevuto in data (.....) al n. (...../.....) di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di (.....) in data (.....) al n. (.....), serie (....), con euro (.....), depositato ed iscritto presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di (.....) in data (....) protocollo n. (.....), ha deliberato di fondersi con "Target", mediante incorporazione di/in quest'ultima,

la base del progetto di fusione depositato ed iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
.....) in data (.....) protocollo n. (.....);
he "Target" a risultanza del precitato verbale da me ricevuto in data (.....) al n. (...../.....) di reperto-
, registrato all'Agenzia delle Entrate di (.....) in data (.....) al n. (.....), serie (....), con euro
...), depositato ed iscritto presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di (.....) in data (....)
ıtocollo n. (.....), ha deliberato di fondersi con "Veicolo", mediante incorporazione in/di quest'ultima,
la base del progetto di fusione depositato ed iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
.....) in data (.....) protocollo n. (.....);
ne la fusione è altresì regolata dall'art. 2501bis c.c. e che tutti gli adempimenti previsti da detta norma
ıo stati eseguiti;

ciò premesso

secuzione delle delibere sopra citate:
ıicolo" e "Target" si dichiarano fuse mediante incorporazione della seconda nella prima/della prima
seconda, sulla base del progetto di fusione depositato e iscritto nel Registro delle Imprese di (.....)
(.....) protocolli n.ri (.....), con riferimento al (bilancio o situazione patrimoniale) di ciascuna

azioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante con decorren-
(...) (primo giorno successivo alla data di chiusura dei bilanci delle società partecipanti alla fusione)
rcizio in corso alla data di efficacia dell'atto di fusione; analogamente gli effetti fiscali, ai sensi dell'art.
D.P.R. 917/86 comma 7, avranno la stessa decorrenza.
uentemente tutti i diritti, concessioni ed autorizzazioni della società incorporata restano conferiti nella
incorporante, la quale subentrerà nel patrimonio della società incorporata, assumendo a proprio cari-
ıssività e gli obblighi di ogni genere alla cui estinzione provvederà in proprio, alle rispettive scadenze
zioni.
chiara che è trascorso il termine di 60/30[11] giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese delle pre-
elibere di fusione, indicato all'art. 2503 del Codice Civile, senza che vi sia stata opposizione dei credi-

ocietà incorporante è autorizzata a compiere qualunque atto, pratica e formalità allo scopo di farsi
cere quale subentrante in ogni e qualsiasi rapporto contrattuale della società incorporata.
fusione non è collegato alcun aumento di capitale sociale della società incorporante in quanto la so-
corporante "Veicolo" detiene l'intero capitale sociale della società incorporata "Target".

Oppure

ione non è collegato alcun aumento di capitale sociale della società incorporante in quanto la società
ata "Veicolo" detiene l'intero capitale sociale della società incorporante "Target".
effetto dalla data prevista dall'art. 2504 bis del codice civile cessano di diritto le cariche sociali della
incorporata e sono revocate le procure rilasciate in nome della stessa.
arti dichiarano che il capitale sociale e le riserve della società incorporata, ricavati dal bilancio/dalla
ne patrimoniale in base al/alla quale avviene la fusione, ammontano a complessivi euro (.....).
pese ed i tributi di questo atto sue annesse e conseguenti si convengono a carico della società
ante.

=%= =%=

ni della trascrizione e della voltura si fa constare che la società incorporata è proprietaria di:

ı di chiusura

Arrigo Roveda

05 quater ultima parte.